



CITTÀ DI
MURO LUCANO
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

**"VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI"**

**ISTITUZIONE DELLA De. C. O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/07/2019

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni.

Art. 3 - Istituzione del Registro De. C. O.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro.

Art. 5 - La struttura organizzativa.

Art. 6 - Le iniziative comunali.

Art. 7 –Le tutele e le garanzie.

Art. 8 - Le attività di coordinamento.

Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiali.

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali.

Art. 11 – Controlli.

Art. 12 - Norme finali.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tale, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma.
3. In particolare l'azione del comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza e pregio per qualità, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti di iniziative di valorizzazione le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere e/o sostenere iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e ricercando forme di sponsorizzazione da parte degli Enti, soggetti singoli o società, Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2 - Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolari attenzione e rilevanza pubblica.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O. e del marchio De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.
2. Nel registro per ogni prodotto sono inseriti i soggetti autorizzati all'utilizzo del marchio, cui verrà attribuito un numero di iscrizione e il contrassegno con apposito logo.
3. Il marchio **De.C.O.**, da utilizzare quale segno distintivo, viene allegato ed approvato con il presente regolamento, sotto la lettera A.
4. Il marchio verrà registrato, a cura dell'ente, presso la Camera di Commercio

competente per territorio.

5. La concessione del marchio sarà rilasciata ed il relativo uso sarà concesso a titolo gratuito ai soggetti autorizzati, con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione sul registro.

1. Le segnalazioni di prodotti agro-alimentari ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia interesse a promuoverle.

2. Le produzioni agro-alimentari, di cui al precedente comma, potranno riguardare le seguenti tipologie:

- Bevande analcoliche ed alcoliche, distillati e liquori;
- Carni fresche e loro preparazioni;
- Condimenti;
- Formaggi;
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati e loro derivati;
- Paste fresche, prodotti di panetteria, focacceria, biscotteria, pasticceria e confetteria;
- Prodotti di origine animale e trasformati;
- Prodotti vegetali freschi, essiccati e conserve.

3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto. In particolare dovranno essere indicate:

- il nome del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto stesso, laddove opportuno e/o necessario le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura nel tempo in base agli usi, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la produzione, la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di produzione, di lavorazione di conservazione e stagionatura.

4. Sull'ammissibilità della iscrizione del Registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o suo delegato.

5. Il Sindaco con proprio decreto nomina i componenti della Commissione.

6. La Commissione è costituita come di seguito:

- Sindaco p.t., o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n. 4 membri individuati come di seguito:
 - n. 2 Consiglieri Comunali
 - n. 2 Tecnici o esperti del Settore.

7. I membri della Commissione scelti tra i Consiglieri Comunali sono individuati dal Sindaco tra i nominativi indicati dai Capigruppo Consiliari.

8. Ogni Capogruppo può indicare due nominativi.

9. I membri scelti tra gli esperti sono individuati dal Sindaco a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico.

10. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno 3 membri (incluso tra questi il Sindaco o suo delegato) e delibera a maggioranza dei presenti.

11. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- approvazione dei disciplinari di produzione, vincolati per la concessione della De.C.O.;

- adozione del modello di segnalazione del prodotto a marchio De.C.O.
 - adozione dello schema di domanda di attribuzione del marchio De.C.O.;
 - valutazione e proposta alla Giunta Comunale dell'inserimento delle iniziative e manifestazioni nell'albo di cui all'art. 2;
 - valutazione e proposta alla Giunta Comunale dell'inserimento del prodotto nelle tipologie oggetto di marchio De.C.O. di cui all'art. 3, comma 1;
 - valutazione e proposta alla Giunta Comunale della concessione del marchio De.C.O. e del relativo contrassegno, di cui all'art. 3, comma 2.
12. Nessun compenso è previsto per i componenti la commissione.
13. Funge da segretario uno dei membri individuato per ogni seduta.
14. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
15. Tutti i prodotti iscritti all'Albo di cui all'art 3 possono fregiarsi del marchio De.C.O. completato dal numero di iscrizione.
16. Gli iscritti all'albo potranno utilizzare il marchio di cui al comma precedente in caso di iniziative, manifestazioni e attività connesse.

Art. 5 - La struttura organizzativa ed il Procedimento di iscrizione nell'Albo e nel Registro

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Settore I – Affari Generali.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti al presente regolamento.
3. La Giunta con propria deliberazione, sulla base delle valutazioni della Commissione, di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 4, provvede a disporre:
- l'inserimento delle iniziative e manifestazioni nell'albo di cui all'art. 2;
 - l'inserimento del prodotto nelle tipologie oggetto di marchio De.C.O. di cui all'art. 3, comma 1;
 - la concessione del marchio De.C.O. e del relativo contrassegno, di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 6 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune altresì, ricerca, ai fini della De.C.O. forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. Il Comune, potrà istituire forme di collaborazione con Università, Istituti di ricerca e simili, al fine di migliorare nel solco della tradizione, i processi produttivi fermo restando il prodotto finale e la tipicità degli stessi.

Art. 7 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivati dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentati di un rilevante patrimonio culturale pubblico,

strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 8 - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste al presente regolamento, attua mediante i propri organi di Governo (Giunta e Sindaco) forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura dell'attività agro-alimentare riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune sussistendo le condizioni previste dalla Legge promuove la presentazione al Ministro delle Politiche Agricole ed alla Regione la domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento DOP, IGP o AS, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che operano con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 1 (uno) anno. Il Comune nel rispetto dei criteri e delle modalità previste all'art.2 del Decreto MIPAF 350/99 promuove, altresì, l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'Elenco dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali di cui al Decreto Lgs. 173/98.

Art. 10 - Riferimento alle normative Statali e Regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative Statali e Regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11 - Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 4, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il marchio De.C.O. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente Regolamento sostituisce integrandolo e modificandolo il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2012.